


Comune di Ferrara



UFFICIO COMUNE INVALIDI CIVILI

Viale Cavour, 164 - 44100 FERRARA

in collaborazione con i

Comuni della Provincia di FERRARA



OPUSCOLO INFORMATIVO



AGGIORNATO CON LA FINANZIARIA 2008

MARIA GIOVANNA CUCCURU

ASSESSORE ALLE SALUTE E ALLA PERSONA

Cari Cittadini,

i mutamenti avvenuti nel quadro demografico e socio-economico nell'odierna società quali, l'invecchiamento della popolazione, l'aumento dei nuclei familiari con esigua rete parentale, l'aumento delle forme di lavoro meno stabili e l'aumento delle persone immigrate, richiedono un significativo cambiamento delle politiche sociali, poiché i bisogni della "società che cambia", sempre più articolati e complessi, richiedono risposte unitarie che considerino la persona nella sua globalità e che sappiano garantire un'assistenza continuativa. L'obiettivo da perseguire quindi è duplice, da una parte garantire risposte personalizzate in base alle esigenze individuali e nel contempo garantire equità d'accesso dei servizi a tutti. Questo è realizzabile solo sviluppando una RETE ASSISTENZIALE che possa coinvolgere: Regione, Enti Locali, Aziende Sanitarie, Strutture Private No Profit, Volontariato, Associazioni che, in una logica di collaborazione ed integrazione sono chiamati in causa per garantire il diritto di cittadinanza a tutti, contributo questo fondamentale per lo sviluppo di una società più coesa, civile e dinamica.

La Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha approvato il riparto delle risorse del fondo Sociale Regionale 2006 relativo al programma di interventi da realizzare nel 2007: si tratta di oltre 75 milioni di euro da ripartire tra i Comuni e le Province per il rafforzamento della rete dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari dedicati all'infanzia, ai giovani, alle famiglie, alle persone non autosufficienti, alle persone con disabilità e agli immigrati.

*Il Comune di Ferrara, per perseguire questo obiettivo, ha elaborato il Piano Sociale di Zona Triennale 2005-2007, strumento di grande importanza per la costruzione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, per rispondere appunto alle varie fragilità emergenti dalle diverse zone del territorio ferrarese. Per dimostrare che la Pubblica Amministrazione si sta avvicinando ai bisogni di tutti i cittadini, come disposto dalla Delibera Regionale n° 1809/2000, è stato costituito, in data 1 luglio 2001, l'**Ufficio comunale Invalidi Civili** aperto presso la sede INPS provinciale di Viale Cavour n° 164. Questo Ufficio, gestito in forma associata con gli altri Comuni della Provincia, controlla la documentazione e redige gli atti a seconda del grado di invalidità civile riconosciuto, svolgendo attività di Istruttoria finalizzata sia all'emanazione dei provvedimenti amministrativi finali di competenza comunale sia alla trasmissione delle informazioni necessarie per la liquidazione delle provvidenze economiche tramite la locale sede INPS. Il sito del Comune di Ferrara contiene un'apposita pagina web per questo Ufficio, consultabile nel sito comunale www.comune.fe.it, alla sezione Sanità e Servizi Sociali. L'elaborazione del presente Opuscolo, che si pone l'obiettivo di fare chiarezza, grazie ad un linguaggio semplice ed all'utilizzo di molte tabelle riassuntive, nel mondo della disabilità, con particolare attenzione all'Invalidità Civile e all'Handicap, vuole dare un aiuto concreto a tutti coloro che si trovano in una situazione di svantaggio, perché possano essere facilitati nella fruizione di tutti quei servizi necessari per vivere una vita più possibile autonoma.*

Mi auguro che questa guida informativa possa essere quindi un valido aiuto per chi quotidianamente si trova ad affrontare una situazione di difficoltà per sé o per una persona cara.

Dott.ssa MARIA GIOVANNA CUCCURU

PRESENTAZIONE

La funzione relativa alla concessione delle Pensioni, Assegni e Indennità spettanti agli Invalidi, Cechi e Sordi Civili, era affidata al Ministero dell'Interno, che la esercitava attraverso le prefetture. In attuazione delle norme sul decentramento amministrativo è stato emanato il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 che ha previsto il trasferimento di detta funzione alle Regioni. In base ad accordi intervenuti tra il Ministero dell'Interno e gli Organi Regionali, l'effettivo trasferimento è stato effettuato con decorrenza 1° gennaio. L'art. 132 ha disposto che le Regioni adottano proprie leggi per individuare, nell'ambito delle funzioni ad esse trasferite, quelle da esercitare direttamente e quelle da delegare ai Comuni o agli altri enti locali. In base alle norme sopra elencate alcune Regioni, tra cui la Regione Emilia Romagna, hanno stabilito di delegare la concessione dei nuovi **trattamenti economici a favore degli invalidi civili**, ai Comuni capoluogo di provincia come Ferrara. La delicatezza e la complessità dell'esercizio delle funzioni trasferite hanno comportato la necessità di favorire ogni utile collaborazione tra gli Enti Locali interessati affinché l'occasione del trasferimento non solo evitasse l'insorgere di disagi per i cittadini richiedenti, ma potesse divenire occasione di semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi a beneficio dei cittadini stessi. Nell'ottica quindi del miglioramento del servizio reso all'utenza, si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione di un Ufficio comunale per il trattamento, in forma associata con gli altri Comuni della provincia, delle provvidenze a favore degli invalidi civili e delle categorie assimilate.

In effetti, dal 1° luglio 2001 è operativo l'**Ufficio Comune Invalidi Civili** presso l'INPS di Ferrara, Viale Cavour n° 164, tale soluzione operativa permette all'Ufficio Comune di utilizzare la banca dati ed i collegamenti esistenti presso le strutture in questione e all'INPS di collaborare alla semplificazione delle procedure che vedono coinvolti enti diversi (ASL – Comune di Ferrara – INPS) ottenendo un'economia di gestione per la parte di propria competenza ed un valore aggiunto complessivo nei confronti del servizio ai cittadini interessati. Si sono individuati, quali responsabili all'emanazione dei provvedimenti finali di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi, il dott. Roberto Cassoli (Dirigente del Servizio Autorizzazioni Sanitarie ed Interventi Sociali) e la dott.ssa Monica Primieri, responsabile dell'Ufficio Invalidi Civili. Il personale organizzato autonomamente dal Comune di Ferrara, opera in collaborazione e sinergia con la struttura organizzativa e il personale dell'INPS preposto ai compiti istituzionali in materia di prestazioni agli invalidi civili al fine di semplificare le procedure e di ottenere la riduzione dei tempi medi di definizione dei procedimenti in questione.

Cogliamo l'occasione per evidenziare a tutti i fruitori della presente pubblicazione che l'Ufficio Invalidi è riuscito a ridurre sensibilmente i tempi previsti per la concessione delle provvidenze economiche erogate agli aventi diritto; i dati sono stati rilevati da una ricerca statistica con l'intento di indagare i tempi intercorrenti tra le diverse fasi della procedura amministrativa di competenza dell'Ufficio Invalidi dal 2001 ad oggi e di dimostrare come il servizio offerto alla cittadinanza sia monitorato continuamente allo scopo di garantire la piena soddisfazione dell'utenza attraverso il continuo ed incessante miglioramento del servizio medesimo.

DR. ROBERTO CASSOLI

Dirigente del Servizio Interventi Sociali

DR. SSA MONICA PRIMIERI

Responsabile dell'Ufficio Invalidi Civili

SOMMARIO

INTRODUZIONE	6
I. CHE COS'È L'INVALIDITÀ CIVILE	9
I.1. L'Ufficio Invalidi Civili	9
<u>I.2. Invalidi Civili</u>	11
I.3. Provvidenze Economiche per Invalidi Civili:	11
I.3.1. <i>Pensione di Inabilità</i>	11
I.3.2. <i>Assegno Mensile di Assistenza</i>	11
I.3.3. <i>Indennità di Accompagnamento</i>	12
I.3.4. <i>Indennità Mensile di Frequenza per Minori</i>	12
I.3.5. <i>Assegno Sociale al Compimento del 65° anno di età</i>	13
<u>I.4. Ciechi Civili</u>	13
I.5. Provvidenze Economiche per Ciechi Civili:	13
I.5.1. <i>Pensione per Ciechi Assoluti</i>	14
I.5.2. <i>Indennità di Accompagnamento per Ciechi Assoluti</i>	14
I.5.3. <i>Pensione per Ciechi Parziali</i>	14
I.5.4. <i>Indennità Speciale per Ciechi Parziali</i>	14
<u>I.6. Sordi Civili</u>	15
I.7. Provvidenze Economiche per Sordità Civile:	15
I.7.1. <i>Pensione per Sordi</i>	15
I.7.2. <i>Indennità di Comunicazione per Sordi</i>	15
I.8. Le pluriminorazioni	16
I.9. Altre Invalidità	16
<i>Quadro Sintetico delle Provvidenze Economiche</i>	17
<u>I.10. Agevolazioni Fiscali, Ausili e Protesi per Invalidi Civili:</u>	18
I.10.1. <i>Ausili e Protesi (IVA e IRPEF)</i>	18
I.10.2. <i>Esenzione Ticket</i>	19
I.11. Il Rifugiato Politico	19
I.12. I Cittadini Detenuti	20
I.13. La Carta di Soggiorno per il Cittadino Extracomunitario	20
I.14. Decesso dell'avente diritto	22
I.15. Ricorsi:	22
I.15.1. <i>Il ricorso amministrativo contro le decisioni degli</i>	

<i>organi sanitari</i>	22
I.15.2. <i>Il ricorso contro la mancata concessione dei benefici</i>	22
<i>Riassunto dei Benefici Economici e Non Economici</i>	23
II. PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE	24
<i>Riassunto della Procedura per il Riconoscimento dell'Invalidità Civile</i>	27
III. DEFINIZIONE DI HANDICAP	28
III.1. Agevolazioni e contributi per le Persone Disabili:	29
III.1.1. <i>Per figli a carico</i>	29
III.1.2. <i>Per i veicoli</i>	29
III.1.3. <i>Per altri mezzi di Ausilio Tecnico e Informatico</i>	30
III.1.4. <i>Per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche</i>	30
III.1.5. <i>Per le Spese Sanitarie</i>	30
III.1.6. <i>Per l'Assistenza Personale</i>	30
<i>Tabella riassuntiva dei benefici usufruibili</i>	32
<i>Tabella riassuntiva dei benefici per handicap grave</i>	34
IV. BENEFICI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI	35
Riepilogo dei Benefici ottenibili dagli Invalidi Civili	36
Limiti di reddito degli Invalidi Civili per l'anno <u>2008</u>	37
V. APPROFONDIMENTI	38
Guide Pratiche	38
Siti Internet	38
Associazioni che operano nel campo della disabilità	38
VI. UFFICI E NUMERI UTILI	39
Patronati di Ferrara	39
Patronati nella Provincia di Ferrara	40
Comuni della Provincia di Ferrara	41
Azienda ASL di Ferrara	42
INPS di Ferrara	42

INTRODUZIONE

Il presente opuscolo si propone di esporre in maniera chiara e aggiornata il mondo dell'Invalidità Civile sulla base della legislazione vigente: Aggiornata (si veda la "Circolare del 28 dicembre 2007 n° 142" nella quale sono fissati i nuovi importi delle provvidenze economiche e limiti reddituali per il 2008 e la "Legge 24 dicembre 2007 n° 247" nella quale cita che per consentire che l'Invalido con riconosciuta riduzione di capacità lavorativa superiore a 74%, consegua l'assegno mensile, non è più necessario l'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento a causa delle sue minorazioni) e Chiara per facilitare in *primis* coloro che ritengono di essere Invalidi, ma può essere consultato anche da chi opera nello specifico campo della disabilità e da tutti coloro che non conoscono in modo appropriato questa realtà e che intendono avere idee e dati precisi in materia. La Pubblica Amministrazione quindi è chiamata in causa, per creare una RETE di collaborazione tra enti per operare in un comune impegno propositivo e operativo, ma anche per facilitare tutti coloro che si trovano in una situazione di svantaggio o disagio sociale, nella fruizione dei servizi con l'intento di garantire la dignità di una vita serena e quanto più possibile autonoma.

La Regione Emilia Romagna si è mobilitata creando quella rete di collegamenti e relazioni che permette sia agli operatori che ai cittadini di essere attori del processo, promuovendo da una parte, il diritto alla cittadinanza sociale che considera il cittadino in quanto tale e non, perché disabile, straniero, anziano o giovane, più o meno abbiente, dall'altra garantendo la prestazione a prescindere dalla condizione economica secondo i principi di **equità** e di **universalismo**. Per quanto riguarda la realtà ferrarese, è stato costituito ed è operante dal 1° luglio 2001, l'Ufficio Comunale Invalidi Civili (Viale Cavour, 164 – Ferrara, sede INPS) che svolge attività d'istruttoria inerente al trattamento dei benefici economici a favore di invalidi civili, ciechi e sordi; esso collabora con le Commissioni Sanitarie dell'Azienda ASL che si occupano dell'accertamento delle condizioni di invalidità e di disabilità e con l'INPS medesima, che è l'ente erogatore delle provvidenze economiche di cui trattasi.

La definizione di invalido non deve essere confusa con il concetto di handicap. È bene ricordare che *l'handicap* è una condizione che, a differenza dell'invalidità, cecità e sordità civile, va considerata per la possibile emarginazione sociale che ne deriva, senza ricondurla alla sola perdita della capacità lavorativa, così com'è accaduto per molto tempo. Nella legge 104/1992 (art.3, comma 1) il concetto di handicap si riferisce al grado effettivo di partecipazione sociale della persona, facendo riferimento a difficoltà soggettive, oggettive, sociali e culturali: si definisce infatti come persona con handicap "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione".

Il "volumetto" è suddiviso in sei capitoli:

- Nel primo, sono state esposte le definizioni di “invalido civile” che riguarda il cittadino che si trova in determinate condizioni psico-fisiche non dipendenti da cause di guerra, di servizio e di lavoro, di “cieco civile” classificato a seconda del residuo visivo, in cieco assoluto e ciechi parziali e per ultima la definizione di “sordo”. Sono state elencate distintamente per ciascuna di tali categorie, le provvidenze economiche e successivamente il quadro completo dei benefici assistenziali di natura non economica;
- Nel secondo capitolo è spiegato minuziosamente *l'iter* per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile (legge 118/71), brevemente:

- Chi ritiene di essere invalido deve presentare la sua richiesta all'Azienda Sanitaria del comune di appartenenza, che entro 3 mesi deve convocare la persona per una visita di accertamento dello stato di invalidità invitandola a presentarsi alla visita medica con una lettera raccomandata nella quale sono indicati il giorno e il luogo prestabiliti. Se la persona non si presenta, viene fissata una seconda data per la visita, se invece comunica all'ASL che non può presentarsi per documentati motivi di salute, la Commissione Medica disporrà di una visita domiciliare che può essere richiesta anche da un familiare convivente. Durante la visita medica è ammessa la presenza dei genitori o di un tutore (in caso di minore età) ed è possibile farsi assistere da un medico di fiducia;
- La commissione ASL effettua gli accertamenti sanitari ed esprime il proprio giudizio medico-legale, stabilendo la percentuale di invalidità, sulla base di apposite tabelle che raccolgono le patologie più diffuse e la riporta su un verbale. Successivamente il verbale di accertamento sanitario viene trasmesso dalla Commissione Medica dell'ASL alla Commissione medica di Verifica c/o l'INPS provinciale di competenza per il controllo definitivo; i verbali convalidati ritornano all'ASL che provvede all'invio dei medesimi sia all'utente richiedente sia all'Ufficio comunale Invalidi Civili per gli adempimenti di competenza;
- L'Ufficio Comune Invalidi Civili avvia, previa istruttoria di ogni pratica, la predisposizione del provvedimento finale, richiedendo all'interessato tutte le informazioni necessarie per la liquidazione;
- Una volta terminata la procedura di accertamento sanitario, la persona con disabilità riceve direttamente al proprio domicilio una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente un originale del verbale di visita (modulo A/San), e resta in attesa della liquidazione delle provvidenze economiche effettuate dall'INPS.

I benefici che si possono ottenere dipendono dalla percentuale di invalidità indicata sul verbale:

- 33,33% è la soglia minima di invalidità e dà diritto ad ottenere gratuitamente protesi e ausili ortopedici.

Per avere diritto alle prestazioni economiche, la legge prevede che la percentuale di invalidità sia più alta:

- con almeno 74% è riconosciuta la qualifica di invalido parziale e si ha diritto al pagamento di un assegno mensile (in presenza di determinati requisiti di reddito);
- con il 100% è riconosciuta la qualifica di invalido totale e si ha diritto al pagamento della pensione di inabilità, inoltre, se la persona non è autosufficiente o non riesce a spostarsi autonomamente (deambulabilità), ha diritto all'indennità di accompagnamento.

- Nel terzo, viene chiarito il concetto di handicap con l'elenco delle varie agevolazioni spettanti;
- Nel quarto capitolo sono stati riassunti in semplici tabelle, i benefici economici spettanti agli invalidi civili, in relazione all'età e al grado d'invalidità e i limiti di reddito per ottenere le provvidenze economiche;
- Quinto e sesto capitoli sono stati dedicati agli approfondimenti, preziosissimi per acquisire ulteriori informazioni in materia di invalidità.

I. CHE COS'È L'INVALIDITÀ CIVILE

I.1. L'UFFICIO INVALIDI CIVILI

Costituito il 1° luglio 2001 (a seguito del trasferimento delle competenze amministrative in materia di invalidità civile, dalle Prefetture alle Regioni, come previsto dal Decreto Legislativo n° 112/98 art. 130 II° comma), l'**Ufficio Comune Invalidi Civili** funzionante presso la sede provinciale INPS di Ferrara, Viale Cavour, 164,



appartiene all'Assessorato alla Salute ed ai Servizi alla Persona – Assessore: Dott.ssa Maria Giovanna Cuccuru – ed al Servizio Interventi Sociali – Dirigente: Dr Roberto Cassoli ed è composto dai seguenti dipendenti comunali:

DR. PRIMIERI MONICA – RESPONSABILE D'UFFICIO

BARIGOZZI DONATELLA
BULGARELLI EMANUELA
GAVIOLI LUISELLA
INGEGNERI ENRICO
MENEGATTI NADIA.

L'Ufficio Invalidi è gestito in forma associata con i Comuni della Provincia per quanto riguarda il trattamento delle provvidenze economiche spettanti ai minorati civili, e lavora in sinergia con gli Enti di seguito elencati:

- **COMMISSIONI MEDICHE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE**: che accertano il grado di invalidità degli utenti richiedenti nei distretti sanitari di competenza;
- **COMUNI DELLA PROVINCIA**: ARGENTA, BERRA, BONDENO, CENTO, CODIGORO, COMACCHIO, COPPARO, FORMIGNANA, GORO, IOLANDA DI SAVOIA, LAGOSANTO, MASI TORELLO, MASSAFISCAGLIA, MESOLA, MIGLIARINO, MIRABELLO, OSTELLATO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, RO FERRARESE, S. AGOSTINO, TRESIGALLO, VIGARANO MAINARDA, VOGHIERA;
- **INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)**: Ente a cui spetta, tra l'altro, l'erogazione delle provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi e sordi; si trova in Viale Cavour n° 164 – 44100 FERRARA. Dal 1° aprile 2007 sono state trasferite all'Istituto Previdenziale le competenze del Ministero dell'Economia riguardanti la verifica degli esiti degli accertamenti sanitari effettuati dalle Commissioni Mediche dell'ASL.
- **PATRONATI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**: per la compilazione della modulistica o per farsi assistere in qualsiasi altro adempimento riguardante la procedura di riconoscimento e di concessione dei benefici a favore di invalidi, ciechi, sordi e disabili; l'assistenza è completamente gratuita.

L'Ufficio inoltre controlla la documentazione e redige gli atti che poi trasmette ad ogni singolo Comune il quale provvede alla concessione delle sotto elencate provvidenze economiche a seconda del grado di invalidità riconosciuto e previa verifica dei requisiti socio – economici riguardante il cittadino richiedente:

- Pensione di Inabilità;
- Assegno Mensile di Assistenza;
- Indennità di Accompagnamento;
- Indennità Mensile di Frequenza per Minori;
- Pensione Sociale al Compimento dei 65 anni;
- Pensione per Ciechi Assoluti;
- Pensione per Ciechi Parziali;
- Indennità di Accompagnamento per Ciechi Assoluti;
- Indennità Speciale per Ciechi Parziali;
- Pensione per Sordi;
- Indennità di Comunicazione per Sordi.

I.2. INVALIDI CIVILI

La categoria degli Invalidi Civili avente diritto alle prestazioni assistenziali ed economiche è direttamente ricavabile dalla legge (art. 2, comma secondo, legge n° 118/1971) secondo cui si considerano invalidi civili:

- I cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico dismetabolico, insufficienze mentali degenerative da effetti sensoriali o funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo;
- I minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
- I cittadini ultra sessantacinquenni che hanno difficoltà a deambulare e/o con necessità di assistenza continua.

I.3. Provvidenze Economiche per Invalidi Civili:

Pensione di Inabilità *(Importo 2008: euro 246,73 per 13 mensilità)*

- ETÀ COMPRESA TRA I 18 E 65 ANNI;
- CITTADINANZA ITALIANA, OPPURE STRANIERO TITOLARE DI CARTA DI SOGGIORNO;
- RICONOSCIMENTO DI UNA INVALIDITÀ TOTALE DEL 100%;
- DISPORRE DI UN REDDITO ANNUO PERSONALE NON SUPERIORE A EURO **14.466,67**;
- SPETTA IN MISURA INTERA ANCHE SE L'INVALIDO È RICOVERATO IN ISTITUTO PUBBLICO CHE PROVVEDE AL SUO SOSTENTAMENTO;
- La Pensione è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- La Pensione è incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra e servizio di lavoro.

Assegno Mensile di Assistenza *(Importo 2008: euro 246,73 per 13 mensilità)*

- ETÀ COMPRESA TRA I 18 E 65 ANNI;
- CITTADINANZA ITALIANA, OPPURE STRANIERO TITOLARE DI CARTA DI SOGGIORNO;
- RICONOSCIMENTO DI UNA INVALIDITÀ COMPRESA TRA IL 74 E 99%;
- DISPORRE DI UN REDDITO ANNUO PERSONALE NON SUPERIORE A EURO **4.238,26**;

- NON è più necessaria l'iscrizione nelle speciali liste di collocamento (legge 24 dicembre 2007 n 247 art. 35) per invalidi con una riduzione di capacità lavorativa superiore al 74% serve solamente una **AUTOCERTIFICAZIONE** che attesti lo stato di DISOCCUPAZIONE;
- L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS – INPDAP ecc.);
- L'assegno è incompatibile con pensioni di guerra, lavoro e servizio;
- Dopo il sessantacinquesimo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.

Indennità di Accompagnamento *(Importo 2008: euro 465,09 per 13 mensilità)*

- VIENE EROGATA INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ;
- CITTADINANZA ITALIANA, OPPURE STRANIERO TITOLARE DI CARTA DI SOGGIORNO;
- RICONOSCIMENTO DI UNA INVALIDITÀ TOTALE DEL 100%;
- NON ESSERE IN GRADO DI DEAMBULARE SENZA L'AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE, OPPURE NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUODITIANI DELLA VITA;
- NON PREVEDE LIMITI REDDITUALI;
- NON VIENE EROGATA A COLORO CHE SONO RICOVERATI IN UNA STRUTTURA PUBBLICA A TOTALE CARICO DI QUESTA;
- L'indennità è incompatibile con le erogazioni di provvidenze economiche simili, erogate per cause di guerra, lavoro e servizio, SALVO IL DIRITTO DI OPZIONE PER IL TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE;
- L'INDENNITÀ È DOVUTA DURANTE IL PERIODO DI DETENZIONE;
- L'INDENNITÀ È ALTRESÌ DOVUTA PER RICOVERI IN REPARTI OSPEDALIERI CONTINGENTI ALLA MALATTIA.

Indennità Mensile di Frequenza per Minori *(Importo 2008: euro 246,73 mensili)*

- FINO AI 18 ANNI DI ETÀ;
- CITTADINANZA ITALIANA, OPPURE STRANIERO TITOLARE DI CARTA DI SOGGIORNO;
- DISPORRE DI UN REDDITO ANNUO PERSONALE NON SUPERIORE A EURO **4.238,26**;
- ESSERE STATI RICONOSCIUTI "MINORI CON DIFFICOLTÀ A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI PROPRIE DELL'ETÀ", O MINORI IPOACUSICI CON UNA PERDITA Uditiva SUPERIORE A 60 DECIBEL;
- FREQUENZA CONTINUA O PERIODICA DI UN CENTRO DI RIABILITAZIONE PUBBLICO O PRIVATO, PURCHÈ OPERANTE IN REGIME CONVENZIONALE,

SPECIALIZZATO NEL TRATTAMENTO TERAPEUTICO O NELLA RIABILITAZIONE E NEL RECUPERO DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP;

- FREQUENZA DI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, DI CENTRI OCCUPAZIONALI O DI SCUOLE DI OGNI GRADO E ORDINE;
- L'INDENNITÀ VIENE EROGATA PER TUTTA LA DURATA DELLA FREQUENZA AI CORSI, ALLA SCUOLA O AI CICLI RIABILITATIVI;
- NON SPETTA PER I PERIODI IN CUI IL MINORE È COMUNQUE RICOVERATO A CARATTERE CONTINUATIVO E PERMANENTE;
- L'Indennità di Frequenza è incompatibile con l'Indennità di Accompagnamento e con l'Indennità di Comunicazione concessa ai sordomuti.

Assegno Sociale al compimento del 65° anno di età

È un istituto assistenziale a carattere generale introdotto in favore dei cittadini che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che si trovino in determinate condizioni reddituali; tale istituto interessa anche gli invalidi civili che abbiano raggiunto la predetta età e ad esso infatti si richiamano le leggi concernenti tali categorie quando stabiliscono che, al compimento del sessantacinquesimo anno, cessa la corresponsione della pensione o dell'assegno di assistenza ed in loro sostituzione è concesso l'assegno sociale erogato da INPS. L'assegno sociale, in assenza di altri redditi o di redditi inferiori ai limiti di legge, può essere incrementato con la **maggiorazione sociale**.

Dette pensioni, assegni e indennità sono esenti dall'IRPEF, al pari di tutti i sussidi corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale (art. 34 D.P.R. n° 601 del 1973).

I.4. Ciechi Civili

Sono considerati ciechi civili, ai fini del diritto alle provvidenze economiche previste dalla legge, coloro che in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

I ciechi civili si distinguono in:

- Ciechi Assoluti che hanno la totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- Ciechi Parziali che hanno un residuo di vista non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti).

Ad entrambe le categorie spettano le prestazioni economiche.

I.5. Provvidenze Economiche per Ciechi Civili:

Per il diritto alle prestazioni economiche, l'interessato in sede di visita medica deve essere riconosciuto affetto da cecità totale o avere un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi:

■ **Pensione per Ciechi Assoluti** (*Importo 2008: Euro 266,83 per 13 mensilità se il disabile NON è ricoverato; Euro 246,73 per 13 mensilità se il disabile È ricoverato in Istituto con pagamento della retta a carico anche in parte dello Stato o di Ente Pubblico*)

- COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETÀ;
- CITTADINANZA ITALIANA, OPPURE STRANIERO TITOLARE DI CARTA DI SOGGIORNO;
- ESSERE STATO RICONOSCIUTO CIECO ASSOLUTO;
- DISPORRE DI UN REDDITO ANNUO PERSONALE NON SUPERIORE A EURO **14.466,67**.

■ **Indennità di Accompagnamento per Ciechi Assoluti** (*Importo 2008: Euro 733,41 per 12 mensilità*)

- ESSERE RICONOSCIUTO CIECO ASSOLUTO;
- NON È LEGATA AD UNA FASCIA DI ETÀ;
- CITTADINANZA ITALIANA, OPPURE STRANIERO TITOLARE DI CARTA DI SOGGIORNO;
- NON PREVEDE LIMITI REDDITUALI;
- L'Indennità è incompatibile con altre indennità erogate per causa di guerra, lavoro e servizio, salvo la FACOLTÀ DI OPZIONE PER IL TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE;
- È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

■ **Pensione per Ciechi Parziali** (*Importo 2008: Euro 246,73 per 13 mensilità*)

- È CONCESSA AI MAGGIORENNI E AI MAGGIORENNI;
- CITTADINANZA ITALIANA, OPPURE STRANIERO TITOLARE DI CARTA DI SOGGIORNO;
- CIECHI PARZIALI CON RESIDUO NON SUPERIORE AD UN VENTESIMO IN ENTRAMBI GLI OCCHI CON EVENTUALE CORREZIONE;
- DISPORRE DI UN REDDITO ANNUO PERSONALE NON SUPERIORE A EURO **14.466,67**.

■ **Indennità Speciale per Ciechi Parziali** (*Importo 2008: Euro 172,86 per 12 mensilità*)

- È CONCESSA AI MAGGIORENNI E AI MAGGIORENNI;
- CITTADINANZA ITALIANA, OPPURE STRANIERO TITOLARE DI CARTA DI SOGGIORNO;
- CIECHI PARZIALI CON RESIDUO NON SUPERIORE AD UN VENTESIMO IN ENTRAMBI GLI OCCHI CON EVENTUALE CORREZIONE;
- NON PREVEDE LIMITI REDDITUALI NÉ DI ETÀ;

- L'Indennità è incompatibile con l'Indennità di Frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra;
- L'Indennità è compatibile con la Pensione spettante ai Ciechi Civili Parziali.

I.6. Sordi Civili

Sono considerati sordomuti, agli effetti delle provvidenze economiche previste dalla legge, i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. La Legge n° 20/2006, all'articolo 1, ha disposto che "in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine "sordomuto" è sostituito dall'espressione "**sordo**".

I.7. Provvidenze Economiche per Sordità Civile:

Coloro che sono affetti da **sordità congenita o acquisita** durante l'età evolutiva che ha impedito l'apprendimento del linguaggio parlato hanno diritto alle seguenti prestazioni:

Pensione per Sordi *(Importo 2008: Euro 246,73 per 13 mensilità)*

- ETÀ COMPRESA TRA I 18 E 65 ANNI;
- CITTADINANZA ITALIANA, OPPURE STRANIERO TITOLARE DI CARTA DI SOGGIORNO;
- ESSERE RICONOSCIUTO SORDOMUTO;
- DISPORRE DI UN REDDITO ANNUO PERSONALE NON SUPERIORE A EURO **14.466,67**.
- La Pensione è incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, di lavoro o di servizio;
- Al compimento del 65 anno di età, la pensione viene trasformata in Pensione Sociale.

Indennità di Comunicazione per Sordi *(Importo 2008: Euro 233,00 per 12 mensilità)*

- NON PREVEDE LIMITI REDDITUALI NÉ DI ETÀ;
- CITTADINANZA ITALIANA, OPPURE STRANIERO TITOLARE DI CARTA DI SOGGIORNO;
- SE IL RICHIEDENTE HA UN' ETÀ MINORE DI 12 ANNI, L'IPOACUSIA DEVE ESSERE PARI O SUPERIORE A 60 DECIBEL DI MEDIA TRA LE FREQUENZE 500, 1000, 2000 HERTZ NELL'ORECCHIO MIGLIORE;
- SE IL RICHIEDENTE HA UN' ETÀ SUPERIORE AI 12 ANNI, L'IPOACUSIA DEVE ESSERE PARI O SUPERIORE A 75 DECIBEL;
- L'Indennità di Comunicazione è incompatibile con l'Indennità di Frequenza;
- L'Indennità di Comunicazione è cumulabile con l'Indennità di Accompagnamento concessa agli Invalidi e ai Ciechi Civili;

- L'Indennità di Comunicazione spetta anche nel caso di Ricovero in Istituto.

I.8. Le Pluriminorazioni (cenni)¹

L'invalidità Civile nella sua definizione è rappresentata da tutto ciò che non deriva da causa di guerra, lavoro, servizio e che ha una diversa natura giuridica, non riferibile alla cecità e al sordomutismo.

Si parla di pluriminorazioni, poiché nell'invalidità civile queste rappresentano la regola, anziché l'eccezione.

Le pluriminorazioni, si dividono in monocrone (da *cronos* [tempo]), quando si manifestano nello stesso tempo o policrone, quando, si manifestano in tempi successivi ed ulteriormente in concorrenti, quando interessano il medesimo organo o apparato funzionale (es. cuore e polmone) e coesistenti, quando interessano organi o apparati funzionali diversi (es. cuore e occhio).

Il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo impedisce all'invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici, per cui le provvidenze economiche riconosciute dal Comune sono autorizzate a condizione che l'interessato non percepisca per le stesse patologie benefici per causa di guerra, di lavoro o di servizio, o altri e diversi benefici incompatibili per legge.

I.9. Altre invalidità:

INVALIDITÀ INPS	Spetta a certe categorie di lavoratori, in base ai versamenti contributivi ed al grado di compromissione dello stato di salute – <u>gestita dall'INPS.</u>
INVALIDITÀ I.N.A.I.L.	Spetta a certe categorie di lavoratori, per infortuni riportati sul lavoro o per malattie dipendenti dall'attività lavorativa – <u>gestita dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.).</u>
INVALIDITÀ per CAUSA di SERVIZIO	Spetta ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni , per patologie e/o traumi legati al lavoro svolto – <u>gestita dalla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) presso l'Ospedale Militare Regionale e dal Ministero di appartenenza.</u>
INVALIDITÀ per CAUSA di GUERRA	Spetta a militari o civili che abbiano riportato danni permanenti per eventi bellici ed è <u>gestita dalla C.M.O.c/o l'Ospedale Militare competente.</u>

¹ Giovanni Montani, Responsabile della UO di medicina legale dell'Asl di Parma.

QUADRO SINTETICO DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE
Importi in euro decorrenti dal 1° gennaio 2008

Beneficiari	Natura Provvidenza	Importo Mensile per 2008	Limite Reddito Annuo per 2008	Durata Provvidenza
<u><i>Invalidi Civili:</i></u>				
- Invalidi Totali	Pensione di Inabilità	246,73	14.466,67	18 – 65 anni
- Invalidi Parziali	Assegno Mensile	246,73	4.238,26	18 – 65 anni
- Invalidi Non Autosufficienti	Indennità di Accompagnamento	465,09	-----	a qualunque età
- Minori Non Autosufficienti	Assegno Mensile di Frequenza	246,73	4.238,26	periodo di frequenza del corso o del trattamento.
<u><i>Ciechi Civili:</i></u>				
- Ciechi Assoluti Ricoverati	Pensione per Ciechi Assoluti	246,73	14.466,67	dal 18° anno in poi
- Ciechi Assoluti Non Ricoverati	Pensione per Ciechi Assoluti	266,83	14.466,67	dal 18° anno in poi
- Ciechi Assoluti	Indennità di Accompagnamento	733,41	-----	a qualunque età
- Ciechi Parziali	Pensione per Ciechi Parziali	246,73	14.466,67	a qualunque età
- Ciechi Parziali	Indennità Speciale	172,86	-----	a qualunque età
<u><i>Sordi:</i></u>				
- Sordi	Pensione per Sordità	246,73	14.466,67	18 – 65 anni
- Sordi	Indennità di Comunicazione	233,00	-----	a qualunque età

I.10. Agevolazioni Fiscali, Ausili e Protesi per Invalidi Civili:

I.10.1. Ausili e Protesi (IVA e IRPEF)

IVA AGEVOLATA:

Possono godere dell'aliquota IVA agevolata al 4% alcuni prodotti come:

- Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche);
- Oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili);
- Oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre;
- Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- Poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
- Servoscala e altri mezzi atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie, protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti.

A tale agevolazione è possibile accedere solamente con una specifica prescrizione autorizzativa di un medico specialista dell'Azienda ASL nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente. In particolare dalla prescrizione deve risultare che tali ausili e protesi hanno "univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti".

DETRAZIONE IRPEF:

È prevista la possibilità di detrarre, in sede di denuncia dei redditi, il 19% delle spese sostenute per l'acquisto di alcune protesi e ausili.

Tra gli ausili detraibili rientrano:

- Le carrozzine per disabili;
- Apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- L'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- Ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale).

Al fine di ottenere la presente detrazione è necessario presentare:

- La prescrizione del medico curante o, in alternativa e a richiesta degli uffici, un'autocertificazione che attesti la necessità dell'ausilio per il contribuente o per i familiari o le persone che risultano a suo carico;
- La fattura del prodotto acquistato dal disabile o dalla persona che risulta averlo in carico;
- **Documentazione attestante la disabilità: certificato di handicap, anche non in condizione di gravità; certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra.**

I. 10.2. Esenzione Ticket:

Le persone che sono riconosciute invalide civili, del lavoro o di servizio, hanno diritto a non pagare o a pagare in forma ridotta, secondo le disposizioni delle singole Regioni, i ticket delle spese mediche e sanitarie. In base alla percentuale d'invalidità, sono identificate delle classi di difficoltà, cui corrispondono diversi livelli d'esenzione:

- **Difficoltà lievi:** corrispondenti ad invalidità comprese tra il 33,3% e il 66,6% (da 1/3 a 2/3), per la fruizione dell'assistenza protesica;
- **Difficoltà medio-gravi:** corrispondenti ad invalidità comprese tra il 66,6% e il 99%, per l'esenzione anche dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;
- **Difficoltà gravi:** corrispondenti ad invalidità pari al 100%, ai fini dell'esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta e dal ticket sulle cure termali.

Per richiedere l'esenzione, è necessario il certificato di accertamento di invalidità rilasciato dalla Asl del proprio territorio. Per gli invalidi per lavoro, per servizio o affetti da malattie professionali, è invece necessario il certificato rilasciato dall'Inail.

I.11. Il Rifugiato Politico

Il rifugiato politico è equiparato al cittadino italiano per quanto attiene l'invalidità civile; viene infatti ribadito il disposto della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951 (ratificata in Italia dalla Legge 722/1954), ove agli articoli 23/24, si legge che gli Stati contraenti accordano ai Rifugiati Politici regolarmente residenti sul loro territorio il medesimo trattamento in materia di assistenza e di soccorso pubblico, parimenti ai loro cittadini ed in particolar modo nelle seguenti materie: sicurezza sociale per quanto attiene gli incidenti sul lavoro, malattie professionali, maternità, malattia, invalidità, vecchiaia, decesso, disoccupazione, carichi familiari, ecc.. Quanto sopra viene ribadito

dal fatto che è recentemente venuto meno, per ovvie ragioni, anche il requisito della reciprocità dei rapporti tra Stati.

I.12. I Cittadini Detenuti

I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari che si trovino in stato di detenzione, possono beneficiare sia del riconoscimento delle minorazioni civili e dello stato di handicap ex legge n° 104/92 sia della concessione delle eventuali provvidenze economiche; qualora peraltro i predetti fossero detenuti con condanne superiori ad anni cinque di reclusione, è necessario che vi sia la nomina di tutore.

I.13. La Carta di Soggiorno per il Cittadino Extracomunitario

La legge finanziaria 2001 ha stabilito che il cittadino extracomunitario riconosciuto invalido civile possa fruire delle provvidenze economiche connesse al suo stato di invalidità solo se in possesso della carta di soggiorno. Alcune informazioni utili:

- ◆ Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi, che hanno la possibilità di essere inseriti nella carta di soggiorno del genitore, fino al compimento del 14° anno di età, dopodiché il minore extracomunitario dovrà possedere una carta di soggiorno personale.
- ◆ Lo straniero coniuge, o figlio minore, o genitore, conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

All'atto della richiesta di rilascio della carta di soggiorno per sé lo straniero deve indicare:

- le proprie generalità complete;
- il luogo o i luoghi dove ha dimorato nei cinque anni precedenti;
- il luogo di residenza attuale;
- le fonti di reddito e il rispettivo ammontare.

La domanda deve essere corredata da:

- copia del passaporto o del documento di identificazione rilasciato dall'autorità italiana da cui risultino nazionalità, data e luogo di nascita del richiedente;
- copia della dichiarazione dei redditi (o del modello 101) per l'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale;
- certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni in procedimenti penali in corso;
- 4 foto-tessera;

- marca da bollo, se prescritta;
- copia del contratto di affitto o del rogito in caso di proprietà dell'abitazione.

Nel caso in cui lo straniero faccia richiesta della carta di soggiorno per il coniuge o per i figli minori, oltre ai documenti sopra citati deve presentare anche documentazione che attesti:

- lo stato di coniuge, di genitore o di figlio minore (i certificati rilasciati dalla competente autorità dello stato estero devono però essere autenticati dall'autorità consolare italiana che conferma così che la traduzione in lingua italiana dei documenti allegati è conforme agli originali);
- documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale sull'Edilizia Residenziale Pubblica (sono validi i certificati rilasciati dall'Ufficio del Comune o quelli di idoneità igienico-sanitaria rilasciati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale);
- di aver avuto un reddito (a quello del richiedente vengono sommati eventuali redditi prodotti da familiari conviventi non a carico) nell'anno precedente a quello in cui sta presentando domanda pari a quello richiesto per il ricongiungimento familiare pari all'assegno sociale se si fa richiesta di carta di soggiorno per una persona, al suo doppio se si fa richiesta per due o tre persone e al suo triplo se si fa richiesta per quattro o più persone.

Lo straniero coniuge, o genitore, convivente di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, all'atto della domanda, oltre a dichiarare le proprie generalità, deve dichiarare anche quelle dell'altro coniuge o del figlio con cui convive.

Per lo straniero figlio minore a carico di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia la domanda viene presentata da chi esercita la patria potestà.

Modalità e tempi di rilascio

All'atto della presentazione della domanda e della documentazione viene rilasciata ricevuta con l'indicazione della data utile per il ritiro della carta, ma la ricevuta non sostituisce la carta.

La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti.

Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno è possibile fare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

I.14. Decesso dell'avente diritto

In caso di decesso dell'invalido prima dell'erogazione della prestazione economica, i ratei maturati e non riscossi possono essere richiesti dagli eredi legittimi, entro 10 anni dal decesso medesimo, presentando relativa domanda in bollo mediante ritiro dell'apposito modulo presso l'Ufficio Invalidi Civili.

Nel caso in cui il decesso dell'invalido sia avvenuto prima dell'accertamento sanitario, gli eredi possono presentare alla competente Commissione medica la domanda di "valutazione post mortem", affinché la stessa Commissione possa valutare il grado di invalidità del deceduto sulla base della documentazione sanitaria presentata al momento della domanda.

I.15. RICORSI

I.15.1. Il ricorso amministrativo contro le decisioni degli organi sanitari

La disciplina del contenzioso amministrativo contro l'esito degli accertamenti sanitari è stata modificata dal provvedimento collegato alla Finanziaria 2004. Infatti, l'articolo 42, comma 3, del D.L. n° 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n° 326/2003, prevede la presentazione del ricorso direttamente all'autorità giudiziaria, entro 6 mesi, termine inderogabile, dalla data di ricevimento del verbale. Se il ricorso viene respinto dal Giudice, chi lo ha presentato è tenuto al pagamento delle spese processuali se nell'anno precedente a quello della sentenza aveva un reddito imponibile superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

I.15.2. Il ricorso contro la mancata concessione dei benefici

In caso di mancato accoglimento delle prestazioni economiche, dopo l'accertamento dell'invalidità, il cittadino può presentare ricorso amministrativo, redatto in carta semplice, che va indirizzato al Comitato Provinciale dell'INPS. L'interessato ha 90 giorni di tempo dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della domanda di prestazione economica.

Nel caso in cui il Comitato Provinciale dell'INPS esprima parere negativo, l'interessato può ricorrere al giudice ordinario.

RIASSUNTO DEI BENEFICI ECONOMICI E NON ECONOMICI PER INVALIDI CIVILI

PERCENTUALI DI INVALIDITÀ	BENEFICI ECONOMICI E NON ECONOMICI
33,33% - 45%	AUSILI E PROTESI.
46% - 73%	AUSILI E PROTESI.
67%	ESENZIONE TICKET PRESTAZIONI SEPCIALISTICHE.
74% - 99%	AUSILI E PROTESI ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA EROGABILE ENTRO DETERMINATI LIMITI DI REDDITO.
100%	AUSILI E PROTESI ESENZIONE TICKET (TRANNE FARMACI FACIA C) PENSIONE MENSILE DI INABILITA' (EROGABILE SE IL CITTADINO NON SUPERA DETERMINATI LIMITI DI REDDITO).
100% CON ACCOMPAGNAMENTO	AUSILI E PROTESI ESENZIONE TICKET PENSIONE MENSILE DI INABILITA' (EROGABILE SE IL CITTADINO NON SUPERA DETERMINATI LIMITI DI REDDITO) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.

II. PROCEDURA PER RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE

L'accertamento dell'invalidità conferisce al cittadino lo status di invalido, con la qualificazione specifica di invalido civile, cieco civile, sordomuto, portatore di handicap ovvero disabile.

Nel concetto di invalidità civile sono esclusi gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, in quanto per queste categorie l'invalidità deriva da una causa specifica (la guerra o prestazioni lavorative).

Chi ritiene di essere invalido e vuole ricevere le prestazioni economiche legate a tale stato (assegno, pensione, indennità) può richiedere personalmente una visita medica all'Azienda ASL del Comune di appartenenza, oppure tramite chi lo rappresenta legalmente (genitore o tutore) o da chi ne cura gli interessi nel caso degli inabilitati/interdetti (curatore/procuratore), altrimenti la domanda può essere presentata tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita. Si devono utilizzare e compilare gli appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Accettazione/Informazione del Servizio di Medicina Legale del Distretto sanitario di residenza, allegando:

- 1) Certificato Medico attestante la patologia invalidante;
- 2) Altra documentazione medica utile (cartelle, cliniche, referti);
- 3) Eventuale certificazione del medico curante attestante la necessità di visita domiciliare per l'utente richiedente che sia allettato o in precarie condizioni di salute.

La Commissione Medica dell'Azienda ASL fissa la data della visita medica entro i tre mesi dalla presentazione della domanda e, se l'invalido è impossibilitato a muoversi, può essere disposta una visita domiciliare.

La Commissione Medica, dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari di competenza, redige il verbale della visita nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale e trasmette copia del verbale di visita completo della documentazione alla Commissione Medica di Verifica presso la sede INPS provinciale, che entro 60 giorni si pronuncerà sul giudizio emesso dalla Commissione Medica ASL, convalidandone il giudizio o disponendo nuovi accertamenti sanitari.

Terminata la procedura di accertamento sanitario, la Commissione Medica ASL emette un verbale di cui:

- 1) Una copia verrà inviata all'utente
- 2) L'originale rimarrà alla Commissione medica
- 3) L'ultima copia sarà inviata all'ufficio Invalidi Civile del Comune di Ferrara per gli adempimenti di competenza.

A seconda del grado di invalidità accertato e previa verifica delle condizioni socio-economiche, vengono riconosciuti al richiedente i **benefici economici** spettanti; in particolare, per ottenere pensioni o assegni, è indispensabile il riconoscimento di **un'invalidità non inferiore al 74%**.

Requisito indispensabile per accedere a pensioni ed assegni è **la residenza in Italia** oppure, per le persone extracomunitarie, il possesso della carta di soggiorno. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al Questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. Stesso dicasi per lo straniero coniuge, o figlio minore, o genitore, convivente di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

I diversi gradi di invalidità riconosciuti permettono inoltre l'accesso a **benefici socio-assistenziali** quali:

- 1) La fornitura di ausili e protesi;
- 2) L'esenzione da ticket sanitari.

Durante il periodo di attesa del riconoscimento dell'invalidità e successivamente al riconoscimento della stessa, la persona disabile può richiedere l'aggravamento della propria condizione, con domanda analoga a quella per richiedere l'invalidità. È necessario allegare un Certificato Medico che indichi il peggioramento delle condizioni psico-fisiche o la presenza di nuove menomazioni.

L'Ufficio Invalidi Civili ricevuto il verbale di visita medica, invita l'interessato a redigere una documentazione (Modello B), resa sotto la propria responsabilità, da cui risulti l'ammontare dei **redditi** soggetti ad IRPEF eventualmente posseduti e in particolare dei trattamenti pensionistici. Dalla dichiarazione deve inoltre risultare:

- a) Di essere cittadino italiano o cittadino di uno stato dell'UE ovvero se cittadino di altro stato, di essere in possesso di Carta di Soggiorno;
- b) Qualora si tratti di invalido civile totale o cieco civile assoluto con diritto all'indennità di accompagnamento, se sia ricoverato gratuitamente in una struttura pubblica.

Qualora si tratti di invalidi civili minorenni aventi diritto all'Indennità Mensile di Frequenza, occorre inoltre presentare:

- Ulteriore idonea certificazione di frequenza con l'indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso frequentato;
- Dichiarazione del rappresentante legale che si obbliga a comunicare la cessazione della frequenza.

Acquisita la documentazione relativa alla situazione economica l'Ufficio Invalidi Civili, valuta la documentazione ed emette l'atto di concessione o di diniego che invia al cittadino.

Completata l'Istruttoria di rito e accertata la sussistenza dei requisiti socio economici, l'Ufficio Invalidi emette il provvedimento di Pensione, Assegno o Indennità eventualmente spettante in relazione al grado di invalidità o alla minorazione accertata. Il provvedimento, concessivo o negativo, è notificato all'interessato, il quale, ove del caso, può proporre ricorso amministrativo e giurisdizionale. Qualora venga emesso un atto di concessione, l'INPS erogherà il pagamento dei benefici economici disposti dal Comune o disposti dal giudice, nel caso in cui venga emessa una sentenza che riconosca il diritto a benefici economici. Nel caso di ratei maturati e non riscossi da parte di invalidi deceduti, il pagamento a favore degli Eredi richiedenti viene fatto dall'INPS sulla base della disposizione comunale, a seguito della suddivisione dei ratei in relazione alle quote che spettano agli eredi richiedenti aventi diritto. Il titolare di pensione, assegno o indennità può chiedere che il pagamento sia effettuato tramite ufficio postale oppure tramite banca. Nel primo caso il pagamento avviene allo sportello presso l'Ufficio Postale più vicino al domicilio dell'interessato o del suo legale rappresentante o presso l'ufficio postale da lui indicato. Se il pagamento avviene tramite Banca l'interessato può scegliere una di queste seguenti forme:

- Assegno Circolare non trasferibile inviato al domicilio del titolare;
- Pagamento allo sportello;
- Accreditamento in conto corrente bancario intestato al titolare o ad altra persona da lui indicata;
- Accreditamento su libretto di deposito a risparmio intestato all'interessato.

Per qualsiasi informazione o comunicazione rivolgersi:



Ufficio Comune Invalidi Civili presso sede la INPS di Ferrara

Viale Cavour n° 164 FERRARA

Telefono: 0532/292344 – fax 0532/206894 – e-mail: inv.civ@comune.fe.it

Orario di sportello:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Richieste telefoniche:

dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.30

RIASSUNTO DELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE

1. FASE ACCERTATIVA

RICHIDENTE

presenta

DOMANDA di accertamento dell'invalidità

effettua

VISITA di accertamento sanitario

viene emesso

VERBALE dalla Commissione medica dell'ASL

viene approvato

dalla commissione medica provinciale di verifica presso la sede INPS di competenza

ACCERTATA L'INVALIDITÀ

2. FASE CONCESSORIA

L'UFFICIO INVALIDI CIVILI VERIFICATA L'ISTRUTTORIA, PER CONTO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

emana

• **PROVVEDIMENTO**

Concessione

Diniego

INPS

EROGA
LE PROVVIDENZE
ECONOMICHE

NON
CONCEDE LE
PROVVIDENZE
ECONOMICHE

III. DEFINIZIONE DI HANDICAP

L'handicap, in base alle definizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è *“la situazione di svantaggio conseguente a una menomazione o ad una disabilità che in un soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all'età, al sesso e a fattori socioculturali”*. Ciò significa che l'handicap non è qualcosa di intrinseco alla malattia o al deficit, ma è una situazione di svantaggio che deriva dalla relazione di una persona disabile con l'ambiente esterno.

La Legge 104/92 – cioè la *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* – ha adottato proprio questo principio, ed è per questo che esiste, accanto al certificato di invalidità civile, anche il certificato di handicap. Nella 104 (art.3, comma 1) il concetto di handicap si riferisce al grado effettivo di partecipazione sociale della persona, facendo riferimento a difficoltà soggettive, oggettive, sociali e culturali: si definisce infatti come persona con handicap *“colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”*.

La Legge 104 prevede inoltre un'ulteriore condizione definita *handicap in situazione di gravità* (art. 3, comma 3). Tale stato, secondo la normativa, si verifica *“qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”*.

Proviamo a riassumere un po', e per farlo prendiamo il caso di un non vedente. Una persona non vedente ha una menomazione agli occhi che le procura disabilità nelle normali funzioni del vivere quotidiano e del camminare; l'handicap in questo caso è un problema legato alla mobilità nell'ambiente circostante o alle relazioni/mansioni in un ambiente di lavoro. Il certificato di invalidità civile assegna quindi una percentuale alla menomazione e alla conseguente disabilità, mentre il certificato di handicap, ai sensi della Legge 104/92, dà una valutazione più descrittiva e 'sociologica' della situazione di vita della persona in questione. La distinzione base tra i due certificati è infatti proprio che il primo si basa su criteri medico - legali e solo su quelli, mentre il secondo si basa su criteri medico - sociali.

Ciò significa anche che se due persone sono state riconosciute con la stessa percentuale di invalidità, potrebbero avere una certificazione dello stato di handicap completamente diversa. Così come non c'è alcun automatismo e correlazione tra il 100% di percentuale di invalidità e la certificazione di "handicap grave", pertanto una persona con una percentuale di invalidità inferiore al 100% potrebbe vedersi riconosciuta la situazione di "handicap grave".

III.1. AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI PER LE PERSONE DISABILI

La domanda per l'accertamento della condizione di handicap va redatta su un apposito modulo reperibile presso il Servizio di Medica Legale dell'ASL di Ferrara, a cui si deve unire il certificato del medico curante. La persona disabile viene visitata dall'apposita Commissione medica e se viene accertata la condizione di **handicap grave** è possibile usufruire di determinate agevolazioni. In questi ultimi anni le leggi emanate in materia tributaria si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei disabili ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste, in base all'attuale normativa, le principali agevolazioni sono:

III.1.1. Per i figli a carico

La detrazione d'imposta dal 1° gennaio 2007, per ogni figlio a carico, è di 800 euro (900 se minore di tre anni), la detrazione d'imposta aumenta di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992, tali importi non sono fissi ma diminuiscono con l'aumentare del reddito conseguito nell'anno.

III.1.2. Per i Veicoli

▶ Iva agevolata al 4% senza limiti d'importo sull'acquisto dei mezzi di locomozione di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, sia nuovi che usati;

▶ Possibilità di detrarre ai fini IRPEF il 19% delle spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione di qualsiasi cilindrata (compresi autocaravan) nei limiti di un importo di 18.075,99 euro;

▶ l'esenzione permanente dal bollo auto;

▶ l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Le agevolazioni IRPEF e Iva si applicano una sola volta nel corso di un quadriennio, salvo il caso in cui il primo veicolo beneficiato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.

III.1.3. Per altri mezzi di Ausilio Tecnico e Informatico

▶la possibilità di detrarre dall'IRPEF il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici;

▶l'Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici;

▶la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest'ultime in modo forfetario) del cane guida per i non vedenti;

▶la possibilità di detrarre dall'IRPEF il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti.

III.1.4. Per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

▶Fino al 31 dicembre 2007 è possibile fruire della detrazione IRPEF del 36% sulle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio. Rientrano tra queste, le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche ossia le opere atte a favorire la mobilità interna ed esterna della persona portatrice di handicap, realizzabili sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e relative pertinenze, per esempio:

- La sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi interni ed esterni);
- Il rifacimento o l'adeguamento degli impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici);
- L'installazione di pedane sollevatrici, scivoli, servoscale, ascensori e montacarichi.

La detrazione spetta, inoltre, sugli interventi relativi alla realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. La detrazione del 36% per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19% su tali spese, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%. Questa detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

III.1.5. Per le Spese Sanitarie

▶la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e specifiche.

III.1.6. Per l'assistenza Personale

▶la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare;

► detrazione d'imposta da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o di quella delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI BENEFICI USUFRUIBILI

BENEFICIO	CONDIZIONE
Fornitura e riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni	Persona handicappata
Servizi di aiuto personale	Persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale
Accesso a comunità alloggio e centri socio riabilitativi	Persone con handicap in situazione di gravità
Garanzia dell'inserimento negli asili nido	Bambini da 0 a 3 anni handicappati
Diritto all'educazione e all'istruzione	Persona handicappata
Diritto all'educazione e all'istruzione	Minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola; i minori ricoverati nei centri di degenza per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione.
Accesso a prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione	Alunni handicappati della scuola secondaria di secondo grado
Diritto a sostenere le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami universitari con l'uso degli ausili loro necessari	Alunni e studenti handicappati
Diritto al collocamento mirato	Persone affette da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili.

Diritto a sostenere le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso di ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap	Persona handicappata
Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili	Persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi assunta presso gli enti pubblici
Precedenza in sede di trasferimento	
Contributo del 20 per cento alla spesa per la modifica degli strumenti di guida	Titolari di patente di guida delle patenti A,B e C speciali, con incapacità motorie permanenti
Diritto all'accompagnatore di fiducia	Cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto
Due ore di permesso giornaliero fino al compimento del terzo anno di vita del bambino	Lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre, anche adottivi, ovvero parente o affine entro il terzo grado, convivente di minore con handicap in situazione di gravità
Diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, senza il suo consenso	La persona handicappata o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico e privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato
Permessi retribuiti giornalieri di due ore o mensili di tre giorni; diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina la proprio domicilio e a non essere trasferito in altra sede, senza il suo consenso	La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
Permessi retribuiti giornalieri di due ore o mensili di tre giorni; diritto a scegliere, ove possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito in altra sede, senza il suo consenso.	Affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI BENEFICI per HANDICAP GRAVE

BENEFICIO	CONDIZIONE
<p>Fino al compimento del terzo anno di età del figlio: prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, oppure, in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito.</p> <p>Dal terzo anno in poi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tre giorni di permesso mensile; - diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina; - impossibilità al trasferimento senza il suo consenso; - congedo straordinario retribuito per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa. <p>I permessi ed il congedo straordinario per il figlio disabile spettano anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il figlio è maggiorenne e convivente; - nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto; - se non è convivente l'assistenza deve essere continuativa ed esclusiva. 	<p>La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap, anche adottivi</p>
<p>Tre giorni di permesso mensile, anche continuativi purché l'assistenza sia continuativa ed esclusiva, cioè non siano presenti nel nucleo familiare della persona con disabilità altri soggetti non lavoratori in grado di prestargli assistenza.</p>	<p>Parenti ed affini entro il terzo grado incluso il coniuge</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Tre giorni mensili o due ore giornaliere di permesso retribuito; - diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina; - impossibilità di trasferimento senza il suo consenso in sede di lavoro diversa da quella già coperta. 	<p>Lavoratore disabile</p>

IV. BENEFICI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI

Le prestazioni e le provvidenze economiche sono diversificate in base al grado di invalidità riconosciuto, all'età e sono di natura economica, sanitaria, assistenziale:

INVALIDI CIVILI	Totali	Pensione di Inabilità
	(18 – 65 anni)	Esenzione Ticket
	Parziali	Protesi e Ausili (Invalidità Sup. 34%)
		Congedo Straordinario per Cure (Invalidità Sup. 50%)
		Esenzione Ticket (Invalidità Sup. 67%)
		Assegno Mensile di Assistenza (Invalidità sup o = 74%)
	Totali Non Autosufficienti	Indennità di Accompagnamento
	(nessun limite di età)	
Minori (0 – 18 anni)		
- con difficoltà	Assegno Mensile di Frequenza	
	Protesi e Ausili	
	Esenzione Ticket	
Ultrasessantacinquenni	Indennità di Accompagnamento	
(> 65 anni)	Assegno Sociale (erogato e gestito da INPS)	
	Esenzione Ticket	
	Protesi e Ausili	
CIECHI CIVILI	Assoluti	Pensione (> 18 anni)
	(nessun limite di età)	Indennità di Accompagnamento (nessun limite di età)
	Parziali	Pensione (nessun limite di età)
	(nessun limite di età)	Indennità Speciale (nessun limite di età)
SORDI CIVILI		Pensione (> 18 anni)
		Indennità di Comunicazione (nessun limite di età)



RIEPILOGO DEI BENEFICI OTTENIBILI DAGLI INVALIDI CIVILI

Fascia di età	Percentuale minima di invalidità	Benefici ottenibili (economici, assistenziali e protesici)
Tutti	34% o difficoltà permanenti a svolgere le funzioni proprie dell'età	<ul style="list-style-type: none"> • Status di invalido • Protesi ed ausili
Minori	Con difficoltà permanenti a svolgere le funzioni proprie dell'età	Indennità mensile di frequenza
18-65 anni	51%	Congedo per cure
Tutti	67%	Esenzione ticket
18-65 anni	74%	Assegno mensile di assistenza
18-65 anni	100%	Pensione mensile di inabilità
Tutti	Soggetti: <ul style="list-style-type: none"> • con impossibilità a deambulare senza accompagnatore, oppure • con impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. 	Indennità di accompagnamento

LIMITI DI REDDITO DA NON SUPERARE PER L'INVALIDITÀ CIVILE PER L'ANNO 2008

	Tipo di prestazione	Limite di reddito personale annuo da non superare	Importo mensile
Invalidi Parziali	Assegno Mensile di Assistenza	€ 4.238,26	€ 246,73
Minori con difficoltà	Indennità di Frequenza	€ 4.238,26	€ 246,73
Invalidi Totali	Pensione Mensile di Inabilità	€ 14.466,67	€ 246,73
Invalidi Totali Non Autosufficienti	Indennità di Accompagnamento	senza limite	€ 465,09
Ciechi Civili	Pensione Ciechi Assoluti	€ 14.466,67	€ 266,83¹ NO RICOVERO € 246,73² RICOVERO
Ciechi Civili	Pensione Ciechi Parziali	€ 14.466,67	€ 246,73
Ciechi Civili	Indennità Speciale per Ciechi Parziali	senza limite	€ 172,86
Ciechi Civili	Indennità di Accompagnamento	senza limite	€ 733,41
Sordi Civili	Pensione per Sordità	€ 14.466,67	€ 246,73
Sordi Civili	Indennità di Comunicazione	senza limite	€ 233,00

¹ Euro **266,83** se il disabile **non è ricoverato** in istituto;

² Euro **246,73** se il disabile **è ricoverato** in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte dello Stato o Ente Pubblico;

V. APPROFONDIMENTI

□ **Guide Pratiche:**


- “INVALIDITÀ & HANDICAP” *Per la gestione delle problematiche di invalidi civili, ciechi e sordi*, P. Ferri, M. Aquilani, G. Saraceno, 2006;
- “L’INVALIDITÀ CIVILE” *Nella vigente legislazione*, ANMIC, Martino Scorda, 2007.

□ **Siti in Internet:**

- www.comune.fe.it
- www.emiliaromagnasociale.it
- www.inps.it
- www.handylex.org
- www.saluter.it
- www.agenziaentrate.gov.it

□ **Associazioni che operano nel campo della disabilità:**

- A.N.M.I.C. – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
Via Foro Boario, 35/49 FERRARA
Tel. e Fax: 0532/93464
- E.N.S. – Ente Nazionale Sordi:
Via Foro Boario, 55
Tel. e Fax: 0532/909181
- U.I.C. – Unione Italiana Ciechi
Via Cittadella, 5
Tel. e Fax: 0532/207630



VI. UFFICI E NUMERI UTILI

PATRONATI DI FERRARA

	INDIRIZZO	TEL 0532	FAX 0532	EMAIL
ACLI	Via Ariosto, 88	207583	208697	ferrara@patronato.acli.it
ENAPA	Via Bologna, 637/b	979245	979250	enapa@upaferrara.it
ENASCO	Via Baruffaldi, 14/18	234211	207116	enasco.fe@enasco.it
EPACA	Via Bologna, 637	979711	978458	epaca.fe.@coldiretti.it
EPASA	Via Caldirolo, 84	749111	749236	mpellizzari@cnafe.it
INAC	Via Bologna, 592/a	978550	977103	g.padovani@cia.it
INAPA	Via Veneziani, 1/5	786180	786190	ferrigato@confartigianato.fe.it
INAS	C.so Piave, 60	777626	777614	inas_ferrara@cisl.it
INCA	P.zza Verdi, 5	783111	783244	sandra.lucani@er.cgil.it
INPAS	C.so Giovecca, 47	246260	240770	patronatoinpas.fe@tiscali.it
ITACO	Via Darsena, 178	778411	778536	direzione.provinciale@confesercentiferrara.it
ITAL	Via Mulinetto, 63	764400	768301	P22281@ital-uil.it
Se.NAS	Via Giovanni XXIII, 40/b	242227	242227	diradi@interfree.it

PATRONATI NELLA PROVINCIA DI FERRARA

	LOCALITÀ	INDIRIZZO	TELEFONO	EMAIL
ACLI	Argenta	Via Matteotti, 50/A	0532/852485	argenta@patronato.acli.it
ACLI	Cento	Via Baruffaldi, 2/4	051/6830440	cento@patronato.acli.it
ACLI	Goro	Via Barchessa, 11	0533/995531	goro@patronato.acli.it
ACLI	Vigarano Pieve	Via Mantova, 205	0532/715389	vigaranomainarda@patronato.acli.it
ENASCO	Argenta	Via Don Minzioni, 12/a	0532/805074	
ENASCO	Cento	Via Matteotti, 8	051/6836611	
ENASCO	Comacchio	Via Zappata, 39/41	0533/711192	
ENASCO	Massafiscaglia	Via XX Settembre, 50	0533/606001	
EPACA	Bondeno	P. Garibaldi, 68/A	0532/893759	
EPACA	Codigoro	Via Puccini, 8	0533/713151	
EPACA	Copparo	Via Scarsella, 5	0532/860640	
EPACA	Ostellato	Via XX Settembre, 10	0533/680023	
EPACA	Portomaggiore	Via Bernagozzi, 30	0532/811258	
EPACA	Vigar Mainarda	P. Repubblica, 16	0532/43439	
INAC	Argenta	Via Vinarola, 2	0532/804397	
INAC	Massafiscaglia	Via Chizzolini, 13	0533/539364	
INAS	Cento	C.so Guercino, 49/2	051/903303	
INAS	Codigoro	Via XX Settembre, 175	0533/713158	
INAS	Comacchio	Via Mercanti, 88/90	053381314	
INAS	Copparo	P. Giovanni XXIII, 1/A	0532/860840	
INAS	Portomaggiore	P. Umberto I, 32	0532/811266	
INCA	Argenta	Via IV Novembre, 1/b	0532/852275	fabia.tarozzi@er.cgil.it
INCA	Bondeno/ Cento	Via Fornace 1 Int. 1	0532/893450	antionietta.dallafiore@er.cgil.it
INCA	Codigoro	Via XX Settembre, 125	0533/713040	paola.piccinini@er.cgil.it
INCA	Copparo	Via Mazzini, 2	0532/860545	
INCA	Portomaggiore	Via Roma, 81	0532/811035	ornella.costa@er.cgil.it
ITAL	Bondeno	P. Garibaldi, 91	0532/892191	
ITAL	Copparo	Via Carletti, 26	0532/860277	

COMUNI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

COMUNE	REFERENTE	TELEFONO
Ferrara	Donatella Barigozzi	0532/292344
Argenta	Filomena Destro	0532/330280
Berra	Gianni Tuffanelli Anna Realdini	0532/390013 – 0532/390025
Bondeno	Bonfatti Tania	0532/899505 – 0532/899510
Cento	Linda Binelli	051/6843342 – 051/6843111
Codigoro	Sonia Beccari	0533/729562
Comacchio	Alfio Anteghini	0533/310113 – 0533/310114
Copparo	Massimo Ortolani	0532/864619
Formignana	Denis Borghi	0533/590012 – 0533/590031
Goro	Anna Gianella	0533/792903
Jolanda di Savoia	Ginio Castellani	0532/396512 – 0532/835576
Lagosanto	Maria Livia Marinelli	0533/909512
Masi Torello	Mauro Conti	0532/819113
Massa Fiscaglia	Linda Marighella	0533/53102
Mesola	Gaetano Sabattini	0533/997911
Migliarino	Roberta Marani	0533/649630
Migliaro	Mariella Rocchi	0533/654150
Mirabello	Angela Mura	0532/847384
Ostellato	Mara Viali	0533/683917
Renatico	Gino Toselli	0532/824565
Portomaggiore	Stefano Artioli	0532/323316
Ro Ferrarese	Licia Brugnoli	0532/868102
Sant'Agostino	Cinzia Fiozzi	0532/844431
Tresigallo	Alessandro Giglioli	0533/601305
Vigarano Mainarda	Beatrice Mazzoni	0532/436428
Voghiera	Maria Rita Ganzaroli	0532/328506

AZIENDA A.S.L. di FERRARA e PROVINCIA

	REFERENTE	TELEFONO
Distretto Centro Nord, sede Ferrara	Enrichetta Catozzi	0532/235682
Distretto Ovest, sede Cento	Alba Alvisi	051/6838263 - 6838259
Distretto Sud Est, sede Comacchio	Angelo Felletti	0533/310714
Distretto Centro Nord, sede Copparo	Donatella Ferraresi, Vanna Rocchi	0532/879048
Distretto Sud Est, sede Portomaggiore	Sandra Buscaroli, Roberta Ventura	0532/817473

INPS di FERRARA

	REFERENTE	TELEFONO
INPS di Ferrara	Centralino	0532/292111
	Ufficio Liquidazioni Prestazioni invalidità civile	0532/292259
	Ufficio Ricostituzioni Prestazioni invalidità civile	0532/292318

OPUSCOLO INFORMATIVO
Della Civiltà Disabile

Pubblicazione a cura:
dell'Ufficio Invalidi Civili di Ferrara

Testi a cura:
dott.ssa Monica Primieri *responsabile dell'ufficio comune invalidi civili*

Progetto Grafico a cura:
dott.ssa Maddalena Finessi *maddalenafinessi@libero.it*